COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del materiale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782):

GIROLAMO LA PENNA, *Presidente* 3, 5

POTÌ DAMIANO, *Relatore* 3, 5

SANTONASTASO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 3, 5

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti (2511);

CRESCO ed altri: Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (827):

PAG.

GIROLAMO LA PENNA, *Presidente* . . . 6, 7, 8, 10 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 29, 31, 33, 36, 38, 40

BAGHINO CESCO GIULIO 6, 7, 13, 20, 21 25, 26, 27, 29, 33, 35, 38, 39

BERNARDI GUIDO, *Relatore* 6, 7, 8, 9 10, 16, 18, 21, 35, 36, 38, 39, 40, 45

CANNELONGA SEVERINO 15, 36

GRADI GIULIANO . . . 12, 16, 18, 20, 31, 35, 36

LAGANÀ MARIO 20, 36

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 9, 10, 24, 26, 36, 45

POTÌ DAMIANO 10, 14, 35, 36, 39, 40, 45

RIDI SILVANO 18, 36, 39

PAGINA BIANCA

La seduta inizia alle 9,50.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del materiale rotabile delle ferrovie dello Stato (2782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica del parco del materiale rotabile delle ferrovie dello Stato ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

Ricordo che il gruppo di lavoro coordinato dal relatore ha predisposto un nuovo testo sul quale si è realizzata la convergenza dei gruppi.

DAMIANO POTÌ, *Relatore*. Signor presidente, nel ribadire la bontà del lavoro svolto dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 5-*bis* relativo alla concessione di anticipazioni alle ditte fornitrici del materiale rotabile, sul quale non si è registrato il consenso dei gruppi.

Riportandomi alle osservazioni formulate nella seduta precedente, confermo lo stanziamento di 3.500 miliardi per la rivitalizzazione di questo importante settore ed anche per dare un segnale di una nuova tendenza all'Ente ferrovie dello Stato, affinché si apra un capitolo nuovo nel comparto dei trasporti ferroviari.

Prendo atto con soddisfazione della posizione assunta dal Governo in relazione a tale esigenza ed auspico una rapida approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo conferma quanto dichiarato nel corso della precedente seduta, convenendo sulla scelta operata dalla Commissione ed attuata nelle more dell'approvazione della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del relatore. Avverto che la votazione degli articoli e degli emendamenti avverrà in linea di principio, ai fini della loro trasmissione alle Commissioni I e V per i prescritti pareri.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, nel testo del relatore, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione, in coerenza con il piano generale dei trasporti, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245, ad un programma triennale per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il programma è approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere dell'organismo interministeriale di programma-

zione di settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Prima dell'emanazione del decreto ministeriale di approvazione il programma è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per acquisirne i pareri nel termine di trenta giorni.

3. Le variazioni al programma sono approvate con le medesime procedure.

(È approvato).

ART. 3.

1. L'importo del programma è determinato in lire 3.500 miliardi ed è comprensivo di tutti gli oneri per maggiori occorrenze, per revisione prezzi, imprevisti ed ogni altro onere prevedibile in relazione a normali fluttuazioni di mercato.

2. Obiettivo di rilievo del programma è l'acquisizione di nuovo materiale rotabile e l'avvio di piani e progetti di ricerca, sperimentazione ed innovazione tecnologica in relazione alle necessità attuative derivanti dalle opzioni e dagli obiettivi fissati nel piano generale trasporti.

3. Per il conseguimento di tale obiettivo dovranno essere coinvolte le strutture di studio e ricerca dell'Ente ferrovie, ivi compreso l'Istituto sperimentale, delle Università e del CNR, coerentemente con l'articolo 2, lettera *d)*, della legge n. 210 del 17 maggio 1985.

4. Nel programma devono essere dettagliatamente indicati gli interventi per il conseguimento degli obiettivi proposti, con particolare riguardo all'aspetto quantitativo dei beni da acquisire e della quota destinata al rinnovo ed alla sperimentazione.

5. Per i piani di ricerca e sperimentazione di nuovo materiale rotabile e per la progettazione di nuovi sistemi di trasporto ferroviario ed i conseguenti riflessi sull'armamento e sugli impianti è riservata una quota sino al 20 per cento e comunque non inferiore al 10 per cento del finanziamento complessivo previsto dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

1. Una quota effettiva delle forniture e delle lavorazioni previste dal programma di cui al precedente articolo 1 pari ad almeno il 45 per cento dell'ammontare è riservata agli stabilimenti industriali localizzati nei territori dell'Italia meridionale e insulare considerati in base al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Detti stabilimenti sono obbligati, secondo le prescrizioni dei capitolati, ad acquisire dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati e i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purché ivi prodotti a prezzi e qualità che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato.

2. Analoga riserva si applica ai piani di ricerca, sperimentazione e progettazione di nuovi sistemi di trasporto ferroviario nei limiti della riserva di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo del relatore:

ART. 5.

1. L'assegnazione delle commesse di materiale rotabile prevista dalla presente legge viene esperita con gare a licitazione privata alle quali dovranno essere ammesse imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi che abbiano adeguato grado di specializzazione e dimensione economica e che siano capaci di conseguire l'organizzazione anche per la ricerca o l'esportazione. A tal fine si procederà ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti sulla base delle capacità produttive dimostrate dalle singole ditte nel settore dei trasporti. Detta qualificazione dovrà tenere anche conto dello stato di avanzamento delle forniture assegnate in precedenza ai concorrenti stessi.

2. Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52, in modo da favorire il conseguimento di economie di scala ed una ristrutturazione produttiva in linea con l'esperienza industriale internazionale del settore.

L'onorevole Lucchesi ha presentato il seguente emendamento:

All'ottavo rigo, dopo la parola: « trasporti », *inserire:* « e comunque iscritte all'albo dei costruttori ferrovie dello Stato (per le diverse specialità) alla data della presente legge ».
5.1.

DAMIANO POTÌ, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, nel testo del relatore, dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. Per il finanziamento del programma, l'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, fino a concorrenza di un ricavo complessivo netto di lire 3.500 miliardi.

2. Alle operazioni di cui al comma precedente si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1969, n. 280, ed è concessa la garanzia dello Stato.

3. Il costo per interessi sui mutui e sulle obbligazioni di cui ai commi precedenti è posto a carico dello Stato ed è rimborsato dall'azienda in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1985, di lire 75 miliardi nell'anno 1986, e di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e nel limite complessivo di lire 3.485 miliardi per gli anni dal 1988 al 1995. Per i prestiti emessi all'estero, il rischio di cambio in misura superiore al 3 per cento viene assunto dal Ministero del tesoro.

4. Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

(È approvato).

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 15 miliardi per l'anno 1985, in lire 75 miliardi per l'anno 1986 e in lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Trasmetterò il testo degli articoli approvati in linea di principio alle Commissioni I e V per i rispettivi pareri di competenza.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti

(2511); e della proposta di legge Cresco ed altri: Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cresco ed altri: « Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Proseguiamo nella discussione dei provvedimenti. Il relatore, onorevole Bernardi, ha facoltà di illustrare il lavoro svolto dal gruppo di lavoro.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che il tormentato *iter* di questo provvedimento (molto più tormentato di quanto non si pensasse all'inizio) sia finalmente giunto al termine.

CESCO GIULIO BAGHINO. Propongo di sciogliere preliminarmente il nodo politico fondamentale rappresentato dall'articolo 17, in modo da poter poi procedere agevolmente per quanto riguarda il resto del provvedimento.

PRESIDENTE. Faccio presente che sui contenuti di tale articolo siamo ancora in attesa della pronuncia del ministro per la funzione pubblica che potrà comunque essere acquisita nella mattinata stessa.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Desidero esprimere brevemente il parere sugli emendamenti che sono stati presentati in sede di gruppo di lavoro. Mi pronuncio negativamente, innanzitutto, sull'emendamento Potì, Cresco e Baghino al primo comma dell'articolo 1, nonché sull'emendamento Battistuzzi al terzo comma, volto ad inserire personale proveniente dall'EAM nei ruoli della motorizzazione civile, sottraendo così di fatto circa 250 posti ai duemila che verranno effettivamente assorbiti, *ex novo*, dalla motorizzazione civile stessa. Eprimo invece parere favorevole all'emendamento, presentato sia dal Governo e sia dai colleghi Baghino, Potì e Cresco, tendente a sopprimere il punto 4 dell'articolo 1.

Quanto all'emendamento Gradi ed altri, che mira ad introdurre il seguente comma dopo il quarto: « Nella prima applicazione della presente legge le carriere di accesso alla qualifica di primo dirigente sono quelle individuate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge. Per i posti che si renderanno disponibili successivamente alla determinazione delle carriere di accesso si provvederà ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 con il contestuale adeguamento delle relative tabelle », debbo dire che esso ha una logica che non condivido. Infatti con questo provvedimento, recante misure urgenti straordinarie per la motorizzazione civile, noi abbiamo privilegiato il settore tecnico dei dirigenti a causa di una carenza effettiva registrata fino ad ora, i cui effetti si sono fatti sentire piuttosto pesantemente, con conseguente penalizzazione delle carriere di questi dirigenti. In materia noi abbiamo ascoltato i rappresentanti del SINDIMOT ed abbiamo potuto accertare l'esistenza di situazioni veramente anomale. La parte amministrativa ritiene che, pur essendo giusto tale adeguamento dei ruoli tecnici in questa prima fase, sarebbe bene riservarsi una certa libertà di movimento se in un futuro (prossimo o remoto) dovesse prevalere la necessità di un riequilibrio verso la parte amministrativa stessa. In un primo momento, io ero stato tentato di esprimere parere positivo su questo emendamento; ma, successivamente, ho riflettuto sul fatto che gli uffici della motorizzazione civile sono prevalentemente di carattere tecnico: pertanto, se colle-

ghiamo tale emendamento all'altro presentato dall'onorevole Baghino, volto a far sì che gli uffici provinciali siano diretti indifferentemente da un tecnico o da un amministrativo, andiamo contro una logica di carattere generale, perché i servizi della motorizzazione civile non hanno soltanto il compito di apporre timbri o concedere licenze ma, in primo luogo e soprattutto, sono preposti al controllo dell'idoneità dei mezzi di trasporto.

A mio avviso, quindi, quest'esigenza potrebbe eventualmente essere approfondita in sede di riforma del settore; in questo momento, ritengo di dover esprimere parere negativo sull'emendamento di cui si tratta.

Esprimo inoltre parere contrario ai due emendamenti Potì, Cresco e Baghino all'articolo 2, concernenti l'immissione di idonei nei ruoli; sono invece favorevole all'emendamento presentato dal Governo al secondo comma dell'articolo 2, tendente ad introdurre una più razionale distribuzione del personale per eliminare gli squilibri oggi esistenti.

Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo al terzo comma dell'articolo 3 e parere negativo al comma aggiuntivo presentato dagli onorevoli Cresco, Manchinu, Potì e Baghino.

Esso, tendendo a ridurre da 5 a 3 anni l'obbligo di permanenza nella sede di servizio di prima assegnazione del personale assunto, a mio avviso, aggrava lo squilibrio esistente tra nord e sud.

D'altra parte un equilibrio in tal senso è previsto nella tabella 2 che prevede, per gli uffici del nord, una popolazione impiegatizia maggiore rispetto agli uffici del sud.

Comunque una disparità rimarrà fintanto che i concorsi avranno carattere nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 4, sono contrario all'emendamento Baghino, Potì, Manchinu e Cresco, sostitutivo del primo comma, mentre sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo al terzo comma, perché il limite di trent'anni sia elevato a trentacinque, in quanto si ritiene che l'età indicata nell'emendamento governativo per un tecnico sia assolutamente non adeguata.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti Baghino e Potì 4.3 e 4.5 e all'emendamento Cresco ed altri 4.4. Sono inoltre favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda l'articolo 6, sono contrario allo emendamento Baghino ed altri 6.1 ed all'emendamento Baghino 6.2. Per quanto riguarda invece l'emendamento Baghino 6.3, esprimo parere favorevole.

Per l'articolo 7 ricordo che il presidente aveva chiesto una diversa formulazione.

PRESIDENTE. In effetti, dopo alcuni accertamenti effettuati, si è registrata l'opportunità di apportare una modifica all'articolo 7. Preannuncio, quindi, la presentazione di un emendamento riferito al primo comma di tale articolo.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Baghino ed altri 7.3. Per quanto riguarda l'emendamento Baghino 7.4, ricordo che avevamo deciso di sopprimere i punti 5, 6 e 8 dell'articolo 7. La soppressione del punto 8, però, potrebbe creare dei problemi per il pagamento degli stipendi al personale di nuova assunzione. Ritengo quindi sia opportuno sopprimere i punti 5 e 6 e mantenere il punto 8.

CESCO GIULIO BAGHINO. È superfluo anche il punto 4.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Il punto 4 assicura un compenso a coloro che hanno prestato servizio fino a quel momento.

Per quanto riguarda l'articolo 8, esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo 8.1 e parere contrario all'emendamento Cresco ed altri 8.2.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo sia inutile citare la legge 14 luglio 1957, n. 594.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 8, mi sembra che si stia facendo eccessivo rumore a proposito del non vedente assunto con la qualifica di coadiutore programmatore di elaboratori elettronici. Se fosse vero che i ciechi svolgono tali funzioni, la previsione in oggetto costituirebbe una garanzia per evitare che quelli non idonei vengano assunti.

PRESIDENTE. Si tratta sempre di una facoltà dell'amministrazione.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Quando ci si richiama alle disposizioni della legge 14 luglio 1957, n. 594, non vedo quali preoccupazioni si possano nutrire. La questione è nata dal fatto che – mi sembra sia stato detto nel corso di un'audizione – si è parlato a questo proposito di una « norma-fotografia », anche se non so quanto questo sia esatto.

All'articolo 9 sono stati presentati due emendamenti: il primo, a firma Baghino ed altri, propone la soppressione del secondo comma ed il relatore non può che dichiararsi contrario. Il secondo, formalizzato dal Governo concerne una modificazione puramente formale: pertanto esprimo parere favorevole.

All'articolo 10 sono stati proposti tre emendamenti. L'emendamento a firma Cresco ed altri aggiunge, dopo la parola: « concorsi », la specificazione: « per i posti lasciati scoperti dalle nomine di cui ai precedenti articoli », mentre l'emendamento Baghino ed altri sostituisce il punto 1) della lettera *a)* con il seguente: « da un magistrato del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, con funzioni di presidente ». Infine, la proposta emendativa dell'onorevole Baghino consente di aggiungere, dopo la parola: « concorsi », le seguenti: « di cui alla presente legge ». Nel dichiararmi favorevole a questo ultimo emendamento, esprimo parere contrario sui due precedenti.

Sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, presentato dagli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino, mi dichiaro contrario; tuttavia, ricordo ai colleghi di aver proposto la soppressione del punto 4.

L'emendamento da me presentato all'articolo 12 supplisce ad una mancanza: nel testo dell'articolo, infatti, non sono state citate le regioni Marche, Abruzzo e Molise.

Mi dichiaro favorevole agli articoli aggiuntivi presentati dal Governo 12-*bis* e 12-*quater*, mentre sono contrario all'articolo aggiuntivo 12-*ter*.

Per quanto concerne l'articolo 13, accetto le proposte emendative formulate dall'esecutivo.

Gli emendamenti governativi presentati all'articolo 14 trovano il relatore favorevole. Sempre all'articolo 14 gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno proposto l'aggiunta di un comma che così recita: « L'organo erogante che assume la denominazione "Fondo sociale" provvede alla copertura di spese sociali non previste, di interesse del personale, che possono riguardare la stessa funzionalità dell'amministrazione »; su di esso il relatore esprime parere contrario.

All'articolo 15 è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo, a firma Baghino ed altri, al quale mi dichiaro contrario. Esprimo, invece, parere favorevole sulla proposta emendativa del Governo che aggiunge il seguente comma: « Il personale di ruolo della direzione generale della MCTC può essere abilitato all'effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla legge n. 625, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti, di intesa con le organizzazioni sindacali ».

Per quanto attiene agli emendamenti dell'esecutivo proposti all'articolo 16, desidero precisare che con gli emendamenti 16.1 e 16.2 si è proceduto ad un aggiustamento tecnico, mentre il 16.3 consente di adeguare le tabelle, relative ai diritti di urgenza, alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita: pertanto, esprimo parere favorevole.

In seguito alla richiesta avanzata dal collega Baghino, mi riservo di esprimere il parere sugli articoli 17 e 18 dopo l'intervento del Governo.

Sono contrario infine a tutti gli emendamenti riferiti alla tabella n. 1. Sono invece favorevole all'emendamento Cresco ed altri riferito alla tabella n. 3.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Concordo con i pareri espressi dal relatore, ad eccezione di quello relativo all'emendamento 8.2, sul quale esprimo parere favorevole.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 17, che rappresenta il punto nevralgico del provvedimento, è stato completamento riformulato.

L'aspetto più significativo concerne i cosiddetti diritti di urgenza: i colleghi sanno quanto sia stato difficile e faticoso trovare l'accordo dei ministri dei trasporti, del bilancio e della funzione pubblica sull'introduzione di questi diritti che, comunque, non rappresentano la soluzione ideale, anche perché, nonostante il ministro abbia affermato che il problema delle incentivazioni deve essere esaminato in sede di contrattazione articolata all'interno dei singoli comparti, la realtà ha dimostrato, sembra, la difficoltà estrema in cui si trovano le stesse parti sindacali nel suddividere tali compensi incentivanti fra le varie categorie, i vari livelli, funzioni e qualifiche. Gli stessi sindacati, quindi, preferirebbero una forfettizzazione di queste spettanze sotto forma di un numero prefissato di ore di straordinario. Questo concetto potrebbe prefigurare una breccia destinata inevitabilmente ad ampliarsi e porrebbe, inoltre, altri problemi, perché anche chi non partecipasse alle operazioni per le quali dovrebbero essere corrisposti i diritti d'urgenza verrebbe ugualmente a godere di tali benefici (comunque, a mio avviso, questo è un aspetto secondario della questione). Il ministro per la funzione pubblica ha chiesto un *plafond* di 24 miliardi annuali da ripartire fra i dipendenti a titolo di compensi incentivanti, il che equivarrebbe ad una somma mensile di circa 150 mila lire. Fra quest'ipotesi e quella relativa allo straordinario fisso, era emerso anche un terzo disegno, non so però in quale misura attuabile: abbandonare la logica dei diritti d'urgenza con premi di produttività legati a questi ultimi, quindi non alla formula dello straordinario fisso, e provvisoriamente, in attesa che la contrattazione fra le parti renda possibile la suddivisione di questi incentivi, inserire tale formula nella misura di trenta ore anziché cinquanta. Ciò costituirebbe un sufficiente motivo di soddisfazione e consentirebbe di superare le difficoltà della contrattazione, dando immediatamente al personale la possibilità di percepire quei compensi.

Si tratta di un'ipotesi da prendere in considerazione: ecco per quale motivo il presidente aveva espresso l'opportunità di ascoltare il ministro per la funzione pubblica; la Commissione, infatti, non si può più permettere il lusso di ripetere le esperienze negative fatte con le Commissioni bilancio ed affari costituzionali. Quindi, o si riceverà in merito un preventivo assenso del Governo che renda agibile la via del parere da parte delle Commissioni citate, oppure sarà opportuno adottare il testo governativo che, essendo stato concertato da tre ministri, è tale da garantire l'espressione di un parere positivo in quelle sedi.

Gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* sono praticamente alternativi in rapporto a tale aspetto.

Sono poi favorevole agli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 18, mentre esprimo parere negativo sull'articolo aggiuntivo 18-*bis* dei colleghi Cresco, Potì, Manchinu e Baghino, in quanto esso non affronta un problema nominalistico, ma tende ad ampliare la sfera delle attribuzioni che la legge assegna alla Cassa di previdenza ed assistenza fra i dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Sono inoltre favorevole, in linea di massima, all'articolo aggiuntivo 18-*ter* presentato dall'onorevole Potì. Mi domando,

però, se l'aumento delle tariffe che noi deliberiamo – già finalizzato a coprire i compensi incentivanti – sia sufficiente a far fronte agli oneri derivanti dalle concessioni ferroviarie: si tratta di un quesito cui, in questo momento, non so dare risposta.

DAMIANO POTÌ. Questa disposizione è fondamentale per motivi di funzionalità.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Ne sono convinto. Ribadisco, comunque, il mio parere favorevole.

Faccio presente che, anche se il personale delle ferrovie dello Stato ha ottenuto, contrattualmente, il mantenimento delle agevolazioni di viaggio prima che l'azienda si trasformasse in ente autonomo, esiste una grossa disparità tra questo personale (che usufruisce del beneficio anche per i familiari e i pensionati) ed i dipendenti della motorizzazione civile, i quali devono spesso viaggiare per ragioni di servizio, dovendo sovrintendere alle ferrovie concesse, alle funivie, ai mezzi di navigazione lacuale, eccetera. Questa sperequazione ha meravigliato tutti; a mio avviso, il personale della motorizzazione civile probabilmente è stato danneggiato dal fatto di essere stato assimilato agli *ex* parlamentari.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo ha presentato la legge finanziaria, che prevede l'abolizione delle agevolazioni ferroviarie: pertanto, non può che esprimere parere negativo.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo aveva presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 17:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Le operazioni di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale operatore sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora le sedute operative vengano effettuate oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale operatore che venga comandato dall'amministrazione ad effettuare sedute presso proprie sedi operative distinte dall'ufficio di appartenenza dovrà essere corrisposto – come già previsto dall'articolo 22 della legge 734 del 15 novembre 1974 – anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, il trattamento di missione.

4. Qualora le sedute di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio al personale operatore dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura oraria prevista dalle vigenti disposizioni.

5. Per lo svolgimento delle sedute operative di cui ai commi precedenti, il personale operatore, per raggiungere la sede operativa, è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

6. Per le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione da corrispondere al personale operatore sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di detto ente.

7. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella n. 3 – ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5 e 6 – le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate (entro tre

giorni decorrenti dalla data della richiesta) con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

8. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti.

9. In sede di accordo di comparto gli importi derivanti dalla applicazione del comma precedente saranno utilizzati parzialmente – e comunque in misura non superiore al 70 per cento – per maggiorazioni del compenso incentivante al personale in servizio presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.

10. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

11. La parte residua – non inferiore al 30 per cento – sarà utilizzata per l'ammodernamento tecnico dell'amministrazione.

17. 1.

Gli onorevoli Gradi, Ridi, Cannelonga, Ronzani e Proietti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Le operazioni di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate – a richiesta degli interessati – presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale che venga comandato dall'Amministrazione ad effettuare servizi presso proprie sedi distinte dall'ufficio di appartenenza dovrà essere corrisposto, anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi previsti dall'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento di missione a tariffa intera.

4. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

5. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

6. Per le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

7. In relazione all'accertato aumento della produttività è attivato, attraverso la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, a favore del personale in servizio presso la Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

8. Nell'ambito della contrattazione saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso tra i diversi settori della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) i criteri di ripartizione tra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento, con riferimento anche alla titolarità ed alla reggenza degli uffici;

c) i tempi e le modalità per l'erogazione del compenso incentivante al personale.

9. Per le finalità di cui al comma precedente è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo la cui consistenza potrà essere annualmente rivalutata. Per il secondo semestre 1986 l'importo di tale fondo è stabilito in lire dodici miliardi.

17. 2.

GIULIANO GRADI. Abbiamo posto una particolare attenzione sull'articolo 17 e ci siamo permessi – come hanno fatto altre parti politiche – di consultare le forze sindacali interessate e di modificare e precisare meglio il testo presentato dal Governo che, a nostro avviso, potrebbe suscitare obiezioni anche di carattere costituzionale. Alcune obiezioni riteniamo di dover sollevare anche in ordine alle relazioni del pubblico impiego con il Governo.

Il testo presentato dal Governo contiene il principio in base al quale le maggiorazioni tariffarie sono chiaramente e direttamente finalizzate all'incentivazione retributiva del personale; principio questo non accettato dalle organizzazioni sindacali e assolutamente impopolare.

Fondate obiezioni in proposito sembra siano state sollevate anche in seno alla I Commissione affari costituzionali.

A tal proposito abbiamo anche ascoltato i rappresentanti dei dipendenti della motorizzazione civile e ci sembra che l'emendamento da noi proposto dia sostanzialmente una diversa versione dei miglioramenti retributivi previsti.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla prima parte dell'articolo da noi formulato: i primi sei commi non apportano modifiche sostanziali al testo del Governo.

La seconda parte dell'articolo ha invece delle sostanziali differenze. In particolare il settimo comma del testo del Governo prevede che: « In sede di accordo di comparto gli importi derivanti dalla applicazione del comma precedente saranno utilizzati parzialmente – e comunque in misura non superiore al 70 per cento – per maggiorazioni del compenso incentivante al personale in servizio presso la direzione generale della MCTC in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi ».

Con la formulazione da noi proposta, a fronte dell'accertato aumento della produttività derivante dall'introduzione di un aumento tariffario in base al principio dell'urgenza, si prevede la possibilità di sottoporre l'apparato dello Stato ad uno sforzo di attenzione nei confronti di un tipo di lavoro « fuori dalla norma ». In rapporto a tale attività si può supporre che il personale sia chiamato a garantire un'adeguata produttività nel suo lavoro; tale produttività, dunque, non si lega all'aumento delle tariffe, ma alle migliori prestazioni connesse alla professionalità e all'organizzazione del servizio. Sulla base di questo principio, attraverso una formulazione sostanzialmente diversa, garantiamo il riconoscimento di una maggiore produttività in rapporto alla professionalità.

Occorre aggiungere che nell'ambito del rapporto contrattuale generale del pubblico impiego il principio della retribuzione in rapporto agli elementi di produttività è già accolto e riconosciuto. Se consideriamo che in ogni caso le modalità, il *quantum* e le ripartizioni saranno oggetto di contrattazione separata, sia pure congiunta dal punto di vista della motivazione all'interno del movimento sindacale, ritengo che la nostra proposta sia più corretta e maggiormente accessibile da parte dell'opinione pubblica. Mi sembra, dunque, che, sul piano della correttezza, del principio e della sostanza, le modificazioni da noi proposte possano incontrare minori ostacoli e suscitare minori insoddisfazioni, essendo sorrette da motivazioni più valide rispetto al testo del Governo.

Abbiamo ritenuto di dover insistere particolarmente su questo punto, dal momento che le altre proposte di modifica ci sembrano di natura e di dimensioni minori.

Desidero, infine, evidenziare che l'onere prevedibile derivante dalla formulazione da noi suggerita non si discosta dalla spesa prevista sulla base dell'emendamento presentato dal Governo, pari a 24 miliardi all'anno. Anche dal punto di vista delle conseguenze finanziarie, la nostra proposta non rappresenta, dunque, né una fuga in avanti, né un passo indietro rispetto alla situazione data.

Sulla base delle considerazioni espresse, riteniamo che il nostro emendamento risponda in modo migliore alle esigenze da tutti riconosciute.

CESCO GIULIO BAGHINO. Intervengo brevemente sulla formulazione dell'articolo 17 concordata dal relatore d'intesa con i due ministri. Non credo che il testo possa essere accolto in tutte le sue parti, anche per non dare l'impressione che stiamo diventando schiavi delle interpretazioni sbagliate, le quali, viceversa, devono essere corrette.

Quando si chiede al comune un documento, si può riceverlo nel pomeriggio previo pagamento di una quota d'urgenza, per cui non comprendo la perplessità espressa in ordine all'introduzione di tale meccanismo nell'ambito della motorizzazione civile. Se è legittimo pagare negli altri uffici una somma maggiore per ottenere con una particolare urgenza un servizio, una tale possibilità dovrebbe essere prevista anche in questo provvedimento.

In secondo luogo, l'introduzione di un incremento tariffario come compenso della maggiore produttività risponde alla volontà di non aggravare l'onere a carico del Ministero del tesoro attraverso il riconoscimento di questa forma di superlavoro. Qualora, infatti, non costituissimo questo fondo derivante dall'aumento delle tariffe, dovremmo aumentare il finanziamento da parte di quel dicastero.

Se dovessimo mutare il mezzo, affidando la scelta del premio di produttività alla trattativa (riferendosi cioè al provvedimento del 1983 riguardante il pubblico impiego), daremmo luogo a controversie che potrebbero sfociare in agitazioni oppure in scioperi. Con la costituzione di un fondo speciale, invece, la percentuale di suddivisione è fissa ed in rapporto all'aumento o alla diminuzione del deposito: in sostanza, si ha un minore o maggiore premio a seconda delle oscillazioni dell'importo depositato. D'altra parte, il tetto fissato, di fatto, è disciplinato da norme che impediscono di erogare uno straordinario superiore ad un certo importo.

Non è opportuno, a mio avviso, collegare l'aumento della produttività alla contrattazione, in quanto ciò significherebbe dar luogo a conflittualità e, del resto, il personale della motorizzazione civile non ha il contratto.

Credo che nel testo proposto esistano taluni spunti validi dei quali occorre tener conto, ma non si può prescindere dal « mezzo scelto » per riconoscere il premio di produttività a tutto il personale. Suggerirei, semmai, di inserire talune precisazioni nel terzo e quarto comma dell'articolato nonché di rivedere il settimo e l'ottavo.

Mi dispiace che nessuno abbia riproposto il discorso del corso-concorso perché potrebbe consentire ulteriori miglioramenti; tuttavia, rammento che la formulazione dell'articolo 17 è scaturita da una serie di incontri (non so se a livello di comitato ristretto oppure di ufficio di presidenza) al fine di individuare una soluzione nel rispetto delle norme che disciplinano il pubblico impiego. In sostanza, occorre evitare di inserire qualcosa che provochi richieste « a catena » da parte di altre amministrazioni: esagerare nella definizione degli incentivi, infatti, potrebbe comportare tali reazioni.

In relazione all'emendamento 18-*ter*, desidero rammentare ai colleghi che in sede di discussione sui provvedimenti finanziari il mio interesse si è rivolto a determinate categorie di utenti quali gli invalidi, i mutilati e gli impiegati dello Stato. In particolare, per quest'ultima categoria ricordo che in ogni bando di concorso statale è contemplato il diritto a viaggiare gratuitamente sui treni. Quindi, ritengo che non sia possibile abolire con la legge finanziaria un diritto che può considerarsi acquisito.

Per ciò che concerne gli operatori della motorizzazione civile ritengo doveroso porli nella condizione di muoversi sul territorio nazionale agevolmente. A mio avviso, si potrebbe inserire un richiamo alla legge n. 1108 che, confermando le facilitazioni a favore di tale categoria non appesantisca il bilancio del Ministero del tesoro. Non so se sia possibile questo richiamo; a mio avviso, spetta all'Ente ferrovie dello Stato il dovere di porre i funzionari della motorizzazione civile nelle condizioni ottimali per assolvere ai loro compiti, tra i quali quello riferito al controllo delle ferrovie in concessione. Pertanto, in questa sede occorrerà adottare un emendamento in tal senso oppure fare ricorso ad un apposito ordine del giorno per richiamare l'attenzione dell'Ente ferrovie dello Stato su questo punto. È necessario verificare se sia possibile trarre gli oneri derivanti da queste concessioni delle entrate della motorizzazione civile; se accertassimo che l'Ente ferrovie è tenuto a porre i dipendenti della motorizzazione in condizione di espletare le proprie funzioni, allora l'Ente stesso dovrà farsi carico di questa decisione: in caso contrario dovrà essere individuata un'altra strada.

La legge n. 1108 del 1955 è richiamata nei titoli II, III e IV del testo in esame: va appurato se l'indicazione di questi titoli negli emendamenti in discussione estenda automaticamente il beneficio a chi non appartiene alla motorizzazione civile. Se nei titoli citati, infatti, vengono richiamate altre categorie, le agevolazioni ad esse relative non possono essere inserite in un provvedimento recante misure urgenti per la motorizzazione civile. Cioè, i riconoscimenti concernenti il personale della motorizzazione civile debbono essere confermati, ma limitatamente a tale categoria.

DAMIANO POTÌ. Non intendo insistere su alcuni emendamenti che possono anche essere considerati assorbiti dal testo predisposto dal gruppo di lavoro o dagli stessi emendamenti presentati dal Governo e mi limiterò quindi ad alcune brevi osservazioni su taluni punti.

Credo, innanzitutto, che l'espressione: « d'intesa con le organizzazioni sindacali », contenuta nell'emendamento governativo al secondo comma dell'articolo 2, sia superflua perché i carichi di lavoro sono un fatto obiettivo e, pertanto, la ripartizione può essere effettuata anche dagli uffici competenti.

Insisto sull'emendamento Cresco, Manchinu, Potì e Baghino all'articolo 3 per una questione di riequilibrio del personale nell'ambito delle varie regioni, sia pure da operarsi con una certa flessibilità, tenuto anche conto del fatto che per molti cittadini, in particolare provenienti dal centro e dal meridione, una permanenza di cinque anni nell'Italia del nord è eccessiva. L'emendamento da noi presentato prende in considerazione l'esigenza di consentire una scelta fra le tre regioni, nell'ambito del territorio dell'Italia settentrionale, che hanno maggior carico di lavoro. Dal quadro complessivo, sia pure ufficioso, in nostro possesso emerge uno squilibrio enorme tra alcune regioni del nord ed altre del centro-sud: cito la Lombardia, che ha un carico di 4.980 pratiche per addetto, il Piemonte, che ha un carico di 2.923 pratiche, ed il Friuli-Venezia Giulia con 3.181, mentre in altre regioni il carico per addetto ammonta a 1.000-1.500 pratiche ed è quindi pari alla metà o, addirittura, ad un terzo dei dati prima citati.

Pertanto, allo scopo di riequilibrare in qualche maniera la distribuzione del personale, occorrerebbe aggiungere all'articolo 3 il comma da noi proposto, il cui contenuto è elastico perché si consente una scelta fra tre regioni e si riduce da cinque a tre anni l'obbligo di permanenza nelle stesse, alleggerendo conseguentemente il sacrificio di tanti cittadini che in precedenza erano costretti ad una permanenza più lunga.

L'altro emendamento sul quale intendo insistere è quello presentato al primo comma dell'articolo 4, in quanto esso è volto a sanare numerose situazioni pregresse concernenti in particolar modo i titoli di studio necessari per accedere a determinate qualifiche. Noi facciamo

espresso riferimento a quello richiamato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. Riteniamo tale emendamento molto importante e precisiamo che esso è sollecitato da un considerevole numero di persone che si sono inserite proficuamente nella struttura della motorizzazione civile.

Insistiamo inoltre affinché al primo comma dell'articolo 6 siano soppresse le parole: « ed esecutive » e, al terzo comma, l'espressione: « non inferiore a dirigente superiore » sia sostituita dalla seguente: « di dirigente generale », in quanto ciò offrirebbe una garanzia di maggiore obiettività.

Non insistiamo sull'emendamento all'articolo 7, mentre consideriamo fuorviante il mantenimento del secondo comma dell'articolo 8. Tale comma si riferisce esplicitamente all'assunzione di un non vedente, ma la legge richiamata assegna ai ciechi delle funzioni ben precise (centralinisti e massaggiatori). Pertanto, nel settore dell'elaborazione e della programmazione con apparecchiature elettroniche non è prevista la possibilità di impiego di non vedenti in quanto, come affermano gli esperti, per operare in questo campo è necessario disporre di una vista acuta.

Si tratta di un comma inserito inopportunamente e noi insistiamo affinché sia soppresso.

All'articolo 10 è stata apportata una correzione per quanto riguarda la presidenza delle commissioni giudicatrici, che noi possiamo accettare, anche se, per obiettività, andrebbe proposto anche l'inserimento in tali commissioni di magistrati o rappresentanti della Corte dei conti.

Riteniamo importante che gli uffici provinciali della motorizzazione civile – mi riferisco all'articolo 12-*ter* – possano essere diretti indifferentemente da dirigenti o direttivi tecnici o amministrativi. La maggior parte del traffico nel settore della motorizzazione riguarda le merci e gli amministrativi sembra siano più preparati in merito.

Comunque, propongo che il numero dei dirigenti sia aumentato di almeno 15 unità.

Per quanto riguarda l'articolo 17, attendo di conoscere dal relatore il parere del ministro. Vorrei però sottolineare, per quanto riguarda il diritto di urgenza, che un simile criterio verrebbe male compreso dall'utenza perché la motorizzazione civile non è il terminale di un processo di lavoro eseguito altrove, ma è un ufficio che opera in proprio. Insisto affinché vi sia un orientamento preferenziale per il lavoro straordinario.

Per quanto riguarda l'articolo 18-*ter*, riguardante la possibilità per il personale della MCTC di usufruire di concessioni ferroviarie, non voglio sollevare una questione che peraltro è già stata affrontata dal Parlamento. Desidero però segnalare la necessità di uniformità di trattamento tra il personale delle ferrovie dello Stato e quello della motorizzazione civile per lo svolgimento dei compiti di servizio.

Prendo atto dell'orientamento in tal senso del relatore.

Sulle altre questioni che potrebbero emergere durante l'esame del provvedimento, mi riservo di intervenire in seguito.

SEVERINO CANNELONGA. Intendo ribadire la validità dell'emendamento Gradi ed altri 1.5 che tende ad impostare per il futuro un discorso di equilibrio per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo.

Ho ascoltato le obiezioni del collega Bernardi che, per alcuni versi, sono giuste, però desidero sottolineare che l'emendamento rappresenta una indicazione per la soluzione di problemi che non sono di attualità urgente, ma che ben presto si presenteranno.

Se pure l'emendamento sarà respinto, noi desideriamo che il suo contenuto sia l'oggetto di un ordine del giorno che impegni il Governo in tale direzione.

Per questo ritiriamo l'emendamento 1.5, preannunciandone la trasposizione in un ordine del giorno.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'articolo 17, in base ai contatti stabiliti con il ministro, ho appreso che egli, fermo nella sua posizione, desidererebbe vivamente evitare l'introduzione di ulteriori elementi perturbatori, ritenendo che qualunque altro cedimento potrebbe provocare resistenze all'interno della Commissione affari costituzionali, la quale già con difficoltà potrebbe accettare l'introduzione del diritto di urgenza.

Non credo, inoltre, che sia possibile individuare una strada transitoria, provvedendo al pagamento di una quota fissa di straordinario mensile in attesa che la contrattazione tra le parti fissi parametri di divisione di questi diritti d'urgenza; come tutti sappiamo, infatti, in Italia nulla è più definitivo del provvisorio, per cui si rischierebbe di non giungere mai alla fissazione definitiva dei criteri, creando nel contempo ulteriori impedimenti in sede di esame da parte della I Commissione.

GIULIANO GRADI. Il ministro ha fornito ulteriori argomenti nel pregare la Commissione di non introdurre ulteriori elementi innovativi ?

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Il ministro ha detto chiaramente di non voler introdurre un meccanismo, che rischierebbe di creare un precedente destinato ad estendersi immediatamente all'intera pubblica amministrazione e al quale sarebbero contrari gli stessi sindacati confederali che hanno voluto svolgere la contrattazione nell'ambito dei singoli comparti del pubblico impiego. Se noi tentassimo di operare questo « strappo », egli si vedrebbe costretto ad opporsi recisamente presso la I Commissione, che rimanderebbe indietro il provvedimento.

Un'unica incertezza deriva dall'opportunità o meno di aggiungere un comma all'articolo 17, con il quale consentire in via provvisoria il pagamento di uno straordinario nella misura di 30 mila lire. Tuttavia, nella certezza che la Commissione affari costituzionali si esprimerebbe in senso negativo, eviterei di creare uno stato di irritazione nello stesso ministro, il quale si è viceversa impegnato a difendere in quella sede l'introduzione del diritto di urgenza.

Allo stesso modo, essendosi pronunciato per un *plafond* di 19 miliardi, ritengo sia da seguire tale indicazione, indicando un tetto di 24 miliardi, in quanto ciò faciliterebbe l'accoglimento dell'innovazione fondamentale.

Sulla base di quest'orientamento, avremmo deciso di presentare un nuovo emendamento, il quale nella prima parte ripropone, salvo qualche miglioramento di stile, i primi sei commi dell'articolo 17 secondo la stesura precedentemente suggerita dal Governo. La seconda parte reciterebbe nel seguente modo: « Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 – ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5 e 6 – le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti. In sede di accordo di comparto gli importi derivanti dall'applicazione del comma precedente saranno utilizzati parzialmente – e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno – per maggiorazioni del compenso incentivante al personale in servizio presso la Direzione generale della Motorizzazione civile in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La parte residua sarà utilizzata per l'ammodernamento tecnico dell'Amministrazione. Gli importi spettanti al personale di cui al comma... » (al momento non so a quale comma ci si debba

riferire) « saranno annualmente rivalutati con apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bernardi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Le operazioni di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate – a richiesta degli interessati – presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale che venga comandato dall'Amministrazione ad effettuare servizi presso proprie sedi distinte dall'ufficio di appartenenza dovrà essere corrisposto, anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi previsti dall'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, il trattamento di missione a tariffa intera.

4. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

5. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

6. Per le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

7. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 – ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5 e 6 – le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

8. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti.

9. In sede di accordo di comparto gli importi derivanti dalla applicazione dei commi precedenti saranno utilizzati parzialmente – e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno – per maggiorazioni del compenso incentivante collegato alla professionalità al personale in servizio presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.

10. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

11. La parte residua sarà utilizzata per l'ammodernamento tecnico dell'Amministrazione.

12. Gli importi di cui al precedente nono comma spettanti al personale saranno rivalutati con apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

17. 3.

SILVANO RIDI. Signor presidente, desidero riferirmi a talune precedenti osservazioni che non contraddicono le proposte del relatore, ma, al contrario, le migliorano.

In sostanza, le modifiche da noi apportate al testo dell'articolo 17 intendono finalizzare il premio incentivante – sul quale concordiamo – all'aumento della produttività e della professionalità dei dipendenti, requisito quest'ultimo che non è richiamato nella formulazione proposta dal collega Bernardi. È nostro convincimento che assumendo tali parametri si giustifichi l'erogazione di una quota aggiuntiva di salario.

Una seconda osservazione concerne l'opportunità di dichiarare esplicitamente che i 24 miliardi siano destinati a tale scopo. Infatti, ci domandiamo, che senso ha indicarli? Dal momento che il Governo intende fissare il tetto invalicabile di 24 miliardi, a maggior ragione questo limite non dovrebbe essere indicato esplicitamente.

Ciò premesso, la questione sostanziale concerne l'individuazione dello strumento atto a ripartire tali compensi. Chi stabilirà quanto dovrà essere corrisposto all'usciere e quanto all'ingegnere?

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Saranno i sindacati.

SILVANO RIDI. Occorre affidare il compito della distribuzione della massa monetaria resa disponibile ad un istituto che sia legittimato ad operare in tal senso e, secondo noi, questo strumento non può che essere la contrattazione.

A nostro avviso, tali elementi non solo si collocano nello spirito della legge-quadro sul pubblico impiego, ma costituiscono anche un corretto metodo di intervento.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. La professionalità si riferisce all'individuo come parte di un determinato sistema, che deve diventare maggiormente produttivo. La produttività si determina attraverso un'incentivazione, in generale, a tutto il sistema.

GIULIANO GRADI. Per noi la produttività è data dall'affermazione della disponibilità, da parte della motorizzazione civile, a svolgere servizi d'urgenza. Quando tale struttura viene posta in questa condizione, produce di più.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Esatto. Si tratta di un criterio oggettivo; il criterio della professionalità riguarda gli operatori per i quali il sindacato, legittimamente – anche se percorrendo una via più difficile – a suo tempo ha voluto evitare l'appiattimento delle carriere e delle retribuzioni, consentendo che ogni comparto avesse una propria articolazione contrattuale che premiasse la professionalità. Quindi, la ripartizione degli incentivi viene effettuata in sede di contrattazione sindacale, non da parte dei dirigenti. La verità è che si sta verificando questa strada (più teorica che pratica) perché le aspettative sono tali che è difficile, per il sindacato, mediare tra l'usciere, che non svolge una mole particolarmente intensa di lavoro, e l'operatore che effettua gli esami di guida. Quindi, il sindacato preferirebbe che venisse concessa l'incentivazione generalizzata, consistente in un certo numero di ore di straordinario, perché in tal modo il sindacato stesso si alleggerirebbe di un peso.

GIULIANO GRADI. Questo è opinabile.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Noi dobbiamo incoraggiare questa contrattazione perché è giusto che la professionalità venga premiata. Quindi, credo che il testo del Governo possa essere tranquillamente accolto in quanto risolve questo problema anche in sintonia con quanto si sta dicendo e con il contenuto dei commi successivi a quello in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge n. 2511, assunto come testo base, nel testo predisposto dal gruppo di lavoro. Avverto che gli articoli saranno votati in linea di principio e che, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni I e V per il prescritto parere.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento della presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:

a) per i posti di primo dirigente – da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile – con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 ed 11.

3. Sono abrogate le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138.

5. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

Gli onorevoli Potì, Cresco e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « nella tabella 1 allegata alla presente legge » *con le seguenti:* « nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sulla base delle qualifiche e distribuzione regionale ».

1. 1.

Gli onorevoli Baghino, Potì e Cresco hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 4.

1. 6.

L'onorevole Battistuzzi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« 3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della direzione generale MCTC conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. È abrogato il quarto comma dello stesso articolo 1 ».

1. 3.

Gli onorevoli Laganà, Manchinu, Barbalace e Potì hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

« *a)* per i posti di primo dirigente, da destinare ad ogni ufficio periferico provinciale della motorizzazione civile ».

1. 2.

Gli onorevoli Gradi, Ridi, Cannelonga, Ronzani e Proietti hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma dell'articolo 1, aggiungere:

« Nella prima applicazione della presente legge le carriere di accesso alla qualifica di primo dirigente sono quelle individuate nella tabella 1 allegata alla presente legge. Per i posti che si renderanno disponibili successivamente, alla determinazione delle carriere di accesso si provvederà ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, con il contestuale adeguamento delle relative tabelle ».

1. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 4.

1. 4.

CESCO GIULIO BAGHINO. Non comprendo per quale motivo si voglia escludere, dal primo comma, la citazione della tabella 2; al testo sono allegate tre tabelle: la prima e la seconda riguardano le assunzioni, la terza le tariffe. Ora, non capisco per quale motivo non si debba introdurre nell'articolo la dizione: « nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sulla base delle qualifiche e distribuzione regionale »: la tabella 2 non riguarda una distribuzione regionale ?

MARIO LAGANÀ. Ritiriamo il nostro emendamento 1. 2.

GIULIANO GRADI. Ritiriamo il nostro emendamento 1. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Potì ed altri 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Battistuzzi 1. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 1. 4 del Governo e Baghino ed altri 1. 6, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il personale da assumere ai sensi del comma 2 del precedente articolo 1 è assegnato agli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro dei trasporti, in base alle locali esigenze di servizio risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici di ciascuna regione.

Gli onorevoli Potì, Cresco e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « assegnato », *aggiungere:* « per quanto riguarda gli idonei di cui all'articolo 4 e la seconda aliquota del 50 per cento di cui al precedente articolo 1 ».

2. 1.

Gli onorevoli Baghino, Potì e Cresco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « presente legge », *aggiungere le seguenti:* « esclusivamente per il completamento degli organici regionali di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, con priorità per gli uffici più carenti di personale ».

2. 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « base » *a:* « legge » *e sostituirle con le seguenti:* « relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali ».

2. 3.

Pongo in votazione l'emendamento Potì ed altri 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Baghino ed altri 2. 2.

CESCO GIULIO BAGHINO. Questo emendamento precisa la *ratio* del provvedimento, che ha lo scopo di colmare le carenze di personale negli uffici della motorizzazione civile. Poiché il titolo della legge non contiene il riferimento a questa finalità, riterrei opportuno inserirlo almeno nell'articolo in esame.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Ho espresso in precedenza, motivandolo, parere negativo su questo emendamento precisando che i criteri per una distribuzione equilibrata dei dipendenti in tutte le province sono contenuti nella tabella 2.

CESCO GIULIO BAGHINO. La normativa in esame, proprio sulla base della situazione obiettiva esistente, stabilisce che il 50 per cento dei dipendenti debba essere assunto in conformità a taluni criteri e l'altro 50 per cento in base ad altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 2. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del Governo 2. 3.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo che questo emendamento sia inutile perché il ministro dei trasporti deve provvedere in base alle diverse esigenze. Inoltre esso potrebbe creare delle polemiche con i sindacati.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* A mio parere l'emendamento tende a responsabilizzare le organizzazioni sindacali. Mantengo, quindi, il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Per le assunzioni di cui al comma 2 del precedente articolo 1, lettera *b)*, prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi dalla Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in data non anteriore al 1° novembre 1979 e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a coloro che, chiamati ad assumere servizio in base a tali concorsi, abbiano rinunciato alla nomina o abbiano rassegnato le dimissioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 3.

3. 1.

Gli onorevoli Cresco, Manchinu, Potì e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« 4. Per le assunzioni di cui al presente articolo, la destinazione di servizio è da fare, a scelta, fra tre regioni del nord Italia, che presentano gravi carenze di organico. Per questo personale, permane comunque il vincolo della permanenza nelle località di destinazione, anziché per cinque anni, come previsto in sede di concorso, per anni tre ».

3. 2.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cresco ed altri 3. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Le assunzioni di cui al precedente comma 1 sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

b) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

c) diploma di perito industriale o di geometra o di maturità scientifica, per l'80 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria, per il rimanente 20 per cento dei posti della stessa carriera;

d) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

e) licenza della scuola d'obbligo, per quelli della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando una sola regione – fra quelle previste dall'allegata tabella 2 – nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonché il titolo di studio posseduto.

Gli onorevoli Baghino, Potì, Manchinu e Cresco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« 1. Nei posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 sono inquadrati i dipendenti comunque in servizio nell'amministrazione, che versino in queste condizioni:

a) siano in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella di appartenenza. Per il titolo di studio si fa riferimento a quello richiesto dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

b) abbia lodevolmente esercitato, anche se sprovvisto del titolo di studio di cui al precedente punto *a)*, per almeno tre anni mansioni di carriera superiore, e di ciò faccia fede apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

Per i posti che rimarranno scoperti, l'aliquota del 50 per cento sarà coperta con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1979, e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

4. 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: « dei seguenti titoli di studio » *con le seguenti:*

« di:

1) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

2) titoli di studio ».

4. 2.

Al terzo comma, al punto e), *sostituire la parola:* « quelli » *con le parole:* « i posti ».

4. 6.

Al quarto comma, dopo la parola: « assunzione », *aggiungere le seguenti:* « in bollo ».

4. 7.

Al quinto comma, aggiungere, in fine: « ed il luogo e la data di nascita ».

4. 8.

Gli onorevoli Baghino e Potì hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, punto c), *sostituire il numero:* « 80 », *con il numero:* « 70 ».

4. 3.

Gli onorevoli Cresco, Manchinu, Potì e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, punto c), *dopo la parola:* « ragioneria », *aggiungere le seguenti:* « e di maturità classica ».

4. 4.

Gli onorevoli Potì e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, punto c), *sostituire il numero:* « 20 », *con il numero:* « 30 ».

4. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere, in fine: « ed il luogo e la data di nascita ».

4. 8

Gli onorevoli Manchinu, Cresco, Potì e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, aggiungere, in fine: « ed il luogo e la data di nascita ».

4. 9.

Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 4. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Baghino e Potì 4. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cresco ed altri 4. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Potì e Baghino 4. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 6, accettato dal relatore.

(È approvato).

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Ritiro l'emendamento 4. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 4. 8 del Governo e Manchinu ed altri 4. 9, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Le domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – I Direzione centrale personale – Ufficio concorsi – 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda.

2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.

3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive di concetto ed esecutiva si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.

2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, a parità di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore in qualità di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualità di membri; segretario della commissione è nominato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

Gli onorevoli Baghino, Potì, Cresco e Manchinu hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « ed esecutive ».

6. 1.

Al terzo comma, sostituire le parole: « non inferiore a dirigente superiore » *con le seguenti:* « di dirigente generale ».

6. 2.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole da: « da un funzionario » *a:* « superiore » *con le parole:* « di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore ».

6. 3.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ritiriamo gli emendamenti 6. 1 e 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino 6. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.

5. Coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.

6. Con la stessa lettera di invito gli interessati sono altresì invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti occorrenti per la nomina.

7. La mancata assunzione di servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

8. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

9. I posti che si rendono disponibili per la decadenza al diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della rela-

tiva graduaturia, ai concorrenti successivamente collocatisi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere dalle parole: « in attesa » *alla fine.*

7. 1.

Ho presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « in attesa », *aggiungere le seguenti:* « dell'attuazione dei provvedimenti di ».

7. 2.

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Potì e Manchinu hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« 3. Coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo continuano a prestare servizio nell'ufficio di appartenenza se facenti già parte dell'amministrazione previa presentazione della documentazione relativa al possesso dei requisiti occorrenti per la nomina conseguita, ivi compreso l'attestato di lodevole servizio, nel caso che ricorra, rilasciato dal consiglio di amministrazione. Coloro che idonei di altri concorsi risultano utilmente collocati nelle graduatorie regionali, di cui alla presente legge, sono invitati ad assumere servizio presso l'ufficio di destinazione, previa presentazione di credenziale rilasciata dal capo dell'ufficio del personale competente della direzione generale MCTC ».

7. 3.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto ed il sesto comma.

7. 4.

CESCO GIULIO BAGHINO. I commi 3 e 4 di questo articolo comportano alcuni problemi in quanto la ricusazione della Corte dei conti potrebbe causare dei licenziamenti. Ne risulterebbe un notevole contenzioso.

PRESIDENTE. Quale sarebbe l'alternativa ?

CESCO GIULIO BAGHINO. O non ammettere la ricusazione, oppure procedere con un provvedimento immediato.

PRESIDENTE. Non ammettere la ricusazione non è possibile. Comunque il licenziamento potrebbe avvenire solo in caso di provvedimento viziato o documentazione non regolare.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 7. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 7. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Baghino 7. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.

2. Per le assunzioni alle qualifiche di coadiutore programmatore di elaboratori elettronici si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Può partecipare ai concorsi di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 16 ottobre 1978, n. 625 ».

8. 1.

Gli onorevoli Cresco, Potì e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

8. 2.

CESCO GIULIO BAGHINO. Desidero ricordare che la legge n. 594 del 14 luglio 1957 riguarda l'assunzione dei ciechi da occupare per il servizio telefonico.

PRESIDENTE. Più precisamente si tratta di assunzioni in enti e aziende dotati di centralino telefonico.

CESCO GIULIO BAGHINO. Specificando la qualifica di coadiutore programmatore, si pone un limite alle assunzioni e si stravolge, quindi, il contenuto della legge n. 594.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8.1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cresco ed altri 8. 2, non accettato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso non possono essere assunti in servizio con data anteriore al 1° gennaio 1986.

3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di concetto della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è integrato dal seguente punto: « *d)* diploma di maturità classica ».

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Potì e Manchinu hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

9. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire il numero: « 1986 » *con:* « 1987 ».

9. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 9. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Per l'espletamento dei concorsi le commissioni d'esame, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, sono costituite:

a) per i concorsi delle carriere direttive:

1) da un funzionario della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con qualifica non inferiore a dirigente generale, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti tra funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore superiore, con mansioni di segretario;

b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva:

1) da un funzionario della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con qualifica di dirigente superiore, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti tra i funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario;

c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai:

1) da un funzionario della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti tra i funzionari delle carriere direttive della predetta Direzione generale in attività di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale;

3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa Direzione generale, con mansioni di segretario.

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « concorsi », *aggiungere le seguenti:* « per i posti lasciati scoperti dalle nomine di cui ai precedenti articoli ».

10. 1.

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Potì e Manchinu hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 1) della lettera a) *con il seguente:*

« 1) da un magistrato del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, con funzioni di presidente ».

10. 3.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « concorsi », *aggiungere le seguenti:* « di cui alla presente legge ».

10. 2.

CESCO GIULIO BAGHINO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti Cresco ed altri 10. 1 e Baghino ed altri 10. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino 10. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera *b)*, seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.

4. Con la stessa lettera di invito gli interessati sono altresì invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti occorrenti per la nomina, a pena di decadenza dalla nomina stessa.

5. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, lettera *b)*, seconda aliquota del 50 per cento, sono invitati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione previa presentazione dell'apposita credenziale della direzione del personale della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che sarà rilasciata previa presentazione della documentazione relativa al possesso dei requisiti occorrenti per la nomina, a pena di decadenza dalla nomina stessa.

2. Per i vincitori dei concorsi e per la nomina del personale idoneo di concorsi di altre amministrazioni è stabilito l'obbligo della permanenza nella sede di destinazione per 5 anni, a pena di decadenza se essa dovesse cessare per qualsiasi ragione, esclusi i casi approvati su proposta diretta del Consiglio di amministrazione.

11. 1.

L'onorevole Bernardi, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto 4.

11. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Cresco ed altri 11. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubbica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;

b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;

c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;

e) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;

f) per la regione Campania, con sede a Napoli;

g) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.

L'onorevole Bernardi, relatore, ha presentato il seguente emendamento.

Al secondo comma, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

« d-*bis)* per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara ».

12. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 12. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis.*

1. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della Motorizzazone civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.

12. 01.

L'onorevole Gradi ha presentato il seguente subemendamento:

Dopo la parola: « modalità », *aggiungere le seguenti:* « e la durata ».

12. 01. 1.

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Potì e Manchinu hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis.*

1. Gli uffici provinciali della MCTC possono essere diretti indifferentemente da dirigenti o direttivi, sia tecnici sia amministrativi.

12. 02.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Gli assegni *ad personam* istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, già percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

12. 03.

GIULIANO GRADI. Ritiro il subemendamento 12.01.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 12. 01, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Baghino ed altri 12. 02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 12. 03, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;

c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;

d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige;

e) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;

f) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;

g) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;

h) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;

i) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;

l) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

m) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, al punto d), *sopprimere le parole:* « e il Trentino-Alto Adige ».

13. 1.

Al secondo comma, dopo il punto d), *aggiungere:*

« *d-bis)* Centro prova autoveicoli di Bolzano comprendenti le provincie autonome di Bolzano e di Trento ».

13. 2.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti – rubrica " Motorizzazione civile e trasporti in concessione " – distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 4 per cento – spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'Ispettorato, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 6 per cento – per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-*bis*; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 15 per cento – per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della Motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera a), *sostituire il numero:* « 4 », *con il numero:* « 10 ».

14. 1.

Alla lettera b), *sostituire il numero:* « 6 », *con il numero:* « 5 ».

14. 3.

Alla lettera c), *sostituire il numero:* « 15 », *con il numero:* « 10 ».

14. 4.

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« L'organo erogante che assume la denominazione Fondo sociale provvede alla

copertura di spese sociali non previste, di interesse del personale, che possono riguardare la stessa funzionalità dell'amministrazione ».

14. 2.

CESCO GIULIO BAGHINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento Cresco ed altri 14. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo nel testo del relatore:

ART. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

1) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

2) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

3) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati ».

2. Le operazioni tecniche di cui al numero 4, primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6), 8) e 9) della tabella 3 allegata alla presente legge ».

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Potì e Manchinu hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono effettuate dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica e da quello della *ex* carriera di concetto, abilitato alle operazioni tecniche. A questo stesso personale competono le visite e prove di autosnodati di peso superiore a 3,5 tonnellate, nonché le operazioni tecniche previste ai numeri 4), 5), 6), 8) e 9) della tabella 3 allegata alla presente legge.

15. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il personale di ruolo della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla legge n. 625, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali ».

15. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Baghino ed altri 15. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1985 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1986.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella suddetta tabella e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma 2 è annualmente adeguata in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire il numero: « 1985 » *con il numero:* « 1986 ».

16. 1.

Al secondo comma, sostituire il numero: « 1986 » *con il numero:* « 1987 ».

16. 2.

Al quarto comma, sostituire le parole da: « suddetta » *alla fine con le seguenti:* « tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma 3 è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella ».

16. 3.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. Le operazioni di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso la loro sede; in tal caso le spese per l'indennità di missione, per il compenso per lavoro straordinario e per il rimborso delle spese di trasporto, da corrispondere al personale operatore con l'applicazione del trattamento previsto

dalle vigenti disposizioni per il personale della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono a carico degli interessati stessi.

Ricordo che all'articolo 17 sono stati presentati gli emendamenti 17. 1, 17. 2 e 17. 3, di cui ho già dato lettura.

Passiamo ai subemendamenti presentati all'emendamento 17. 3.

Gli onorevoli Cannelonga, Gradi, Ridi, Ronzani e Proietti hanno presentato il seguente subemendamento:

Al penultimo comma, aggiungere: « nonché per l'adozione di misure e l'approntamento di mezzi destinati a rendere più agevole il disbrigo dei compiti di istituto ».

0. 17. 3. 1.

Gli onorevoli Potì, Manchinu e Barbalace hanno presentato il seguente subemendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« In attesa che entri a completo regime il sistema di cui ai punti precedenti, al personale dipendente della Direzione generale della MCTC è corrisposto, a titolo provvisorio, un acconto commisurato all'importo fino a 30 ore di lavoro straordinario mensile ».

0. 17. 3. 2.

Gli onorevoli Gradi, Ridi, Proietti, Cannelonga e Ronzani hanno presentato il seguente subemendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« In attesa della definizione degli accordi di comparto, di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti provvederà per il 1986 ad erogare al personale acconti sui compensi incentivanti, utilizzando l'apposito capitolo di entrata ».

0. 17. 3. 3.

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: « stessi », *aggiungere:* « che vi provvedono, preventivamente, con versamento diretto, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei trasporti, che, entro 30 giorni dalla effettuazione delle operazioni, provvederà alla liquidazione delle spettaze al personale che ne ha diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 417 del 1978 ».

17. 4.

DAMIANO POTÌ. Con il subemendamento 0. 17. 3. 2, con il quale intendiamo aggiungere il seguente comma: « In attesa che entri a completo regime il sistema di cui ai punti precedenti, al personale dipendente della Direzione generale della MCTC è corrisposto, a titolo provvisorio, un acconto commisurato all'importo fino a 30 ore di lavoro straordinario mensile », abbiamo cercato di venire incontro alle aspettative della categoria. Non dimentichiamo, infatti, che è in corso in questi giorni una agitazione, per cui si avverte la necessità di porre fine a questo stato di inquietudine che provoca disagi agli utenti e danneggia tutto il comparto.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Vorrei sapere dall'onorevole Gradi qual è l'apposito capitolo di entrata. Infatti, dall'approvazione della legge all'erogazione delle somme in oggetto passerà molto tempo perché il fondo che sarà costituito dai diritti di urgenza dovrà prima raggiungere una determinata consistenza.

GIULIANO GRADI. Faccio presente che, entrata in vigore la legge, avrà inizio l'afflusso di denaro: quindi vi saranno dei fondi che, in qualche modo, consentiranno di erogare anticipi al personale. La normativa, ricordo, stabilisce l'istituzione di un fondo al quale destinare questo flusso di denaro e prevede, altresì, che la misura degli acconti sia definita in sede di trattativa con il sindacato.

CESCO GIULIO BAGHINO. Suggerisco ai presentatori dei subemendamenti 0. 17. 3. 2 e 0. 17. 3. 3 di ritirarli. Il primo di tali emendamenti, fissando un tetto di ore, praticamente annulla la previsione di 24 miliardi.

Il secondo emendamento ritengo non sia proponibile in quanto prevede un acconto basato su un accertamento che non è possibile effettuare a priori. Potremmo, se mai, raccomandare al Governo di valutare una simile eventualità, ma non credo che si possa autorizzare con legge l'erogazione di un acconto su qualcosa di incerto.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Per il fondo di cui parliamo vi sarà una contabilità speciale, direttamente gestita dal Ministero dei trasporti. Quindi, senza una previsione specifica, non possiamo evitare che il ministro eroghi al personale degli acconti, come un qualunque datore di lavoro fa nel momento in cui sono in corso delle trattative sindacali.

Ritengo che non sia opportuno creare ora degli allarmi, considerando che il ministro potrà poi, all'interno dell'amministrazione, operare come crede.

SILVANO RIDI. Stiamo approntando una legge che rischia, a causa dei tempi della pubblica amministrazione, di dare i suoi effetti tra un anno e mezzo o due anni. Ritengo che una simile preoccupazione sia fondata e giustificata. Dobbiamo trovare un meccanismo che possa evitare questa eventualità.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Le trasferte sono gestite all'interno del conto generale e l'argomento va trattato in sede di accordo tra organizzazioni sindacali e ministro dei trasporti.

Inoltre, la dazione di questi acconti è basata sulle disponibilità finanziarie.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non inserendo nella legge tale specificazione, non escludiamo comunque la possibilità, per il ministro, di venire incontro alle diverse esigenze.

PRESIDENTE. Tutte le volte che si è concesso al personale un acconto su futuri miglioramenti, si è dovuto disporre con legge.

Comunque, ritengo che sia meglio riflettere ancora sulla questione, considerato che possiamo introdurre l'istituzione del diritto d'urgenza in sede di approvazione finale del provvedimento al nostro esame.

Faccio inoltre osservare che la questione non ha, ai fini del parere, rilevanza costituzionale, né finanziaria.

MARIO LAGANÀ. Condivido le osservazioni del relatore, dal momento che rischiamo di assumere un atteggiamento simile a quello del Governo, il quale in questi giorni sta discutendo sull'utilizzo dei 15 mila miliardi derivanti da un risparmio futuro e probabile. Si tratta, infatti, di una partita incerta nella sua quantificazione, per cui riteniamo più corretta la soluzione indicata dall'onorevole Bernardi, il quale preferisce evitare qualsiasi accenno poiché nulla è precluso.

PRESIDENTE. Poiché la questione non presenta rilevanza costituzionale e finanziaria, ritengo possa essere affrontata in sede di definitiva approvazione della legge, il che ci consentirebbe di esaminarne i diversi aspetti in maniera più approfondita.

Suggerisco, pertanto, di ritirare i subemendamenti, che possono venire successivamente ripresentati.

SEVERINO CANNELONGA. Dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 17. 3. 1 di cui sono primo firmatario.

DAMIANO POTÌ. Dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 17. 3. 2.

GIULIANO GRADI. Dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 17. 3. 3, presentato insieme ai colleghi Ridi, Proietti, Cannelonga e Ronzani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 3.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti del Governo 17. 1, Gradi ed altri 17. 2 e Cresco ed altri 17. 4.

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Potì e Manchinu hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

1. A compenso delle particolari e maggiori prestazioni a tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della MCTC spetta un'indennità mensile per il corrispettivo di n. 50 ore di lavoro straordinario. L'indennità è diminuita di un trentesimo per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo ordinario, per i riposi di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 9, e per le assenze per cure di malattie, infortuni o menomazioni contratte per causa di servizio.

2. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge, il compenso di cui al precedente comma può, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, essere aumentato fino al massimo del 50 per cento in relazione all'aumento percentuale degli introiti netti rispetto all'anno precedente.

17. 01.

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

1. A compenso delle particolari e maggiori prestazioni, a tutto il personale in servizio presso la direzione generale della MCTC è attribuita un'indennità mensile non pensionabile pari all'80 per cento di quella stabilita in applicazione dell'articolo 8 della legge 8 settembre 1985, n. 455, per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

17. 02.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Baghino ed altri 17. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cresco ed altri 17. 02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 46 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1985, 1986 e 1987 con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. La quota parte di maggior gettito eccedente gli oneri di cui al comma precedente è destinata, nella misura del 50 per cento, a partire dall'anno 1986, al finanziamento degli accordi previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, per il personale in servizio presso la Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire il numero: « 46 » *con:* « 70 ».

18. 1.

Al primo comma, sostituire gli anni: « 1985, 1986 e 1987 » *con:* « 1986, 1987 e 1988 ».

18. 2.

Sopprimere il secondo comma.

18. 3.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. La denominazione della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è modificata nella seguente: « Fondo sociale per i dipendenti della Direzione generale della MCTC ».

2. Il necessario aggiornamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, n. 1231, anche per la previsione di spese di carattere sociale, deve essere approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

18. 01.

CESCO GIULIO BAGHINO. Credo sia chiaro il senso di questo articolo aggiuntivo volto a modificare, ampliandolo, l'attuale sistema previdenziale, che si è dimostrato limitativo ed ha comportato non poche difficoltà nella fase applicativa.

Pur convenendo sull'opportunità di ritirare l'emendamento, credo vada sottolineata l'esigenza di modificare l'attuale impostazione della cassa di previdenza.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Se si tratta di una modifica riguardante esclusivamente la denominazione, la considero superflua; se, viceversa, s'intende attuare una più incisiva riforma, credo che il suo esame debba essere rinviato ad una sede più idonea, nel momento in cui la Motorizzazione civile avrà una definitiva sistemazione.

Sono, pertanto, contrario a questo articolo aggiuntivo, che comporterebbe una discussione particolare su questo fondo sociale con tutte le implicazioni che ne derivano.

PRESIDENTE. L'onorevole Potì ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*

1. Restano ferme per il personale della MCTC le disposizioni di cui ai titoli II, III, IV della legge n. 1108 del 1955 in materia di concessioni ferroviarie. Alla relativa spesa si provvede con prelievo sui proventi di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

18. 02.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo 18. 02 presentato dall'onorevole Potì recita: « Restano ferme per il personale della MCTC le disposizioni di cui ai titoli II, III, IV della legge n. 1108 del 1955 in materia di concessioni ferroviarie. Alla relativa spesa si provvede con prelievo sui proventi di cui alle tabelle annesse alla presente legge ». Desidero precisare che il titolo II della legge

n. 1108 concerne le carte di libera circolazione, ma nella elencazione dei beneficiari non è compresa la Motorizzazione civile. Nel successivo titolo III, riguardante i biglietti di servizio, si prevede che questi siano concessi, secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, al personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie; al personale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al personale di cui all'articolo 7, punto 2, sub *d)*, e rispettive famiglie; al personale dell'Avvocatura dello Stato che viaggia nell'interesse delle ferrovie dello Stato, alle persone di cui all'articolo 7, punto 3), sub *a)* e *d)*, alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

I biglietti gratuiti sono concessi: ai cardinali residenti all'estero; agli *ex* senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte dell'Assemblea costituente – in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B° e per il periodo di anni cinque – sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione. In conformità alle norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge e alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7: al ministro ed ai sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, ed alle rispettive famiglie; al personale previsto dalla legge in servizio presso il gabinetto del ministro dei trasporti e le segreterie particolari del ministro e dei sottosegretari di Stato per i trasporti, nonché alle rispettive famiglie; al direttore generale ed ai vice direttori generali delle ferrovie dello Stato; al direttore generale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie; ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato e al capo di gabinetto del ministro dei trasporti, in carica e usciti di carica, ed alle rispettive famiglie; al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie; al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed alle rispettive famiglie.

Questi tre titoli sono richiamati da questo articolo; altre categorie non sono prese in considerazione. Praticamente, viene ripristinato lo *status quo ante.*

CESCO GIULIO BAGHINO. Il ripristino, senza alcuna specificazione, dei titoli II, III e IV della legge n. 1108 del 1955 non interesserebbe soltanto gli addetti ai lavori della Motorizzazione civile, ma anche altre categorie.

DAMIANO POTÌ. Il riferimento va fatto al personale in servizio, escludendo i familiari, e va giustificato con motivi di funzionalità.

GUIDO BERNARDI, *Relatore.* Il richiamo al titolo III costituirebbe uno snellimento molto notevole sul piano burocratico.

SILVANO RIDI. Noi non siamo contrari al ripristino dei biglietti di servizio, ma siamo dell'avviso che non debbano essere concesse agevolazioni ai familiari di questi dipendenti, se la legge approvata dall'Assemblea ha un senso. Nel momento in cui ci si rende conto che alcune categorie – come questa – non possono essere penalizzate, il ministro si farà carico di tale aspetto. Occorre mettere tutti sullo stesso piano: noi siamo favorevoli all'approvazione unanime di un ordine del giorno affinché il ministro dei trasporti inserisca, nel decreto che sarà emanato dopo l'approvazione della legge finanziaria, anche i dipendenti della Motorizzazione civile fra le categorie cui dovranno essere garantiti biglietti di servizio.

La materia dell'articolo aggiuntivo 18. 02 è già stata oggetto di un decreto-legge i cui effetti sono poi stati annullati dalle note vicende parlamentari.

CESCO GIULIO BAGHINO. Se l'articolo aggiuntivo, una volta ritirato, non potrà poi essere ripresentato, intendo farlo mio.

PRESIDENTE. Potremmo trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il ministro.

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Su questo articolo aggiuntivo non si è sufficientemente riflettuto. Il nostro intendimento è quello di concedere le agevolazioni ferroviarie ai dipendenti della Motorizzazione civile, ma non ai loro familiari.

DAMIANO POTÌ. Ritiro l'articolo aggiuntivo 18. 02, preannunciandone la trasposizione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle tabelle. Do lettura della tabella 1.

TABELLA 1.

DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

1) *Ruolo dei dirigenti* (*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
	a) *Dirigenti tecnici*			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	10		
			Vice direttore centrale	2
			Direttore Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primi dirigenti	55	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	38
			Direttore di centro prove autoveicoli o di ufficio speciale trasporti a impianti fissi	17
	b) *Dirigenti amministrativi*			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	9	Vice direttore centrale	3
			Direttore servizio autonomo della navigazione interna	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primi dirigenti	30	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	30

(*) Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974.

Segue: TABELLA 1.

2) *Ruolo del personale tecnico della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	62 *(a)*
Ispettore principale	75
Ispettore	418
Totale	555

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3) *Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	18 *(a)*
Ispettore principale	22
Ispettore	266
Totale	306

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA 1.

4) *Ruolo del personale della carriera di concetto*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore aggiunto capo	72
Ispettore aggiunto principale	189
Ispettore aggiunto	1.617
Totale	1.878

5) *Ruolo del personale della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore superiore	114
Coadiutore principale	573
Coadiutore dattilografo	2.311 *(a)*
Totale	2.998

(a) Di cui almeno 500 con mansioni di dattilografo.

6) *Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore meccanografo superiore	10
Coadiutore meccanografo	140
Coadiutore programmatore elaboratori elettronici	10
Totale	160

Segue: TABELLA 1.

7) *Ruolo del personale della carriera ausiliaria*

QUALIFICA	Numero posti
Commesso capo	55
Commesso	526
Totale	581

8) *Ruolo del personale operaio*

QUALIFICA	Numero posti
Capo draga	48
Capo operaio	
Operaio specializzato	87
Operaio qualificato	82
Operaio comune	445
Totale	662

Gli onorevoli Cresco, Manchinu, Potì e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 1) della tabella 1 con il seguente:

TABELLA 1.

DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

1) *Ruolo dei dirigenti* (*)

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
	a) *Dirigenti tecnici*			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	10		
			Vice direttore centrale	2
			Direttore Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primi dirigenti	70	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	53
			Direttore di centro prove autoveicoli o di ufficio speciale trasporti a impianti fissi	17
	b) *Dirigenti amministrativi*			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	9	Vice direttore centrale	3
			Direttore servizio autonomo della navigazione interna	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primi dirigenti	30	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	30

(*) Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974.

Gli onorevoli Baghino, Cresco, Manchinu e Potì hanno altresì presentato i seguenti emendamenti:

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 18 » *con il numero:* « 253 », *e conseguentemente il numero:* « 555 » *con il numero* « 390 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 66 » *con il numero:* « 194 » *e conseguentemente il numero:* « 306 » *con il numero:* « 234 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 1617 » *con il numero:* « 2104 » *e conseguentemente il numero:* « 1878 » *con il numero:* « 2365 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 2311 » *con il numero:* « 2424 » *e conseguentemente il numero:* « 2998 » *con il numero:* « 3111 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 140 » *con il numero:* « 150 »*; sopprimere il numero:* « 10 » *e la dicitura:* « coadiutore programmatore elaboratori elettronici ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 526 » *con il numero:* « 302 » *e conseguentemente il numero:* « 581 » *con il numero:* « 357 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 87 » *con il numero:* « 150 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 82 » *con il numero:* « 150 ».

Alla tabella 1 sostituire il numero: « 445 » *con il numero:* « 240 » *e conseguentemente il numero:* « 662 » *con il numero:* « 588 ».

GUIDO BERNARDI, *Relatore*. Chiedo ai presentatori di ritirare il loro emendamento Tab. 1. 1., diretto ad aumentare di 15 unità i posti in organico di primo dirigente della carriera dei dirigenti tecnici.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Condivido la richiesta del relatore.

DAMIANO POTÌ. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il quarto emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il quinto emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il sesto emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il settimo emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ottavo emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il nono emendamento Baghino ed altri riferito alla tabella 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione la tabella 1.

(È approvata).

Poiché alla tabella 2 non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA 2.

REGIONI	Carriera dir. tec.	Carriera dir. am.	CARR. DI CONCETTO tecnica	CARR. DI CONCETTO ammin.	Carriera esecut.	Carriera ausil.	Operai	Totale
Abruzzo	4	1	10	—	3	5	5	28
Basilicata	2	1	5	—	3	3	3	17
Calabria	3	1	5	—	3	5	5	22
Campania	5	1	20	—	5	8	3	42
Emilia-Romagna	35	5	60	10	145	40	30	325
Friuli-Venezia Giulia	15	4	40	10	100	15	20	204
Lazio	25	6	50	10	40	30	20	181
Liguria	10	5	50	10	100	30	25	230
Lombardia	40	10	70	15	175	40	40	390
Marche	6	2	10	4	10	8	10	50
Molise	1	—	3	—	3	4	3	14
Piemonte	35	8	80	20	176	40	35	394
Puglia	3	1	5	—	3	5	5	22
Sardegna	6	2	10	—	5	8	5	36
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	15	4	40	10	60	20	5	154
Trentino-Alto Adige (uff. Trento)	2	2	10	4	15	5	5	43
Umbria	3	1	8	3	20	5	5	45
Veneto	35	8	60	20	150	25	20	318
Uffici centrali	25	55	25	50	—	15	10	180
Totale generale	270	117	561	166	1.016	311	254	2.695

(È approvata).

Do lettura della tabella 3:

TABELLA 3.

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

Tipo di operazione	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	8.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazioni a gas	10.000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile	40.000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il personale della navigazione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi e galleggianti	20.000
9) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione	20.000
10) Visite e prove di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti	40.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	20.000
13) Duplicati, certificazioni, eccetera, relativi alla navigazione	8.000
14) Trascrizioni e annotazioni nei registri nautici	8.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati nonché di ogni altra spesa e prestazione relativa all'operazione richiesta. Esse non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

Gli onorevoli Cresco, Potì, Manchinu e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la tabella 3 con la seguente:

TABELLA 3.

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

Tipo di operazione	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	10.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazioni a gas	10.000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile	50.000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esame per le patenti nautiche. Esami di revisione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	20.000
9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini	200.000
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati	50.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	50.000
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera relativi alla navigazione	20.000
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	10.000
15) Domanda di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di « permanenti »	10.000
16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo	10.000
17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo	20.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

Pongo in votazione l'emendamento Cresco ed altri Tab. 3. 1, interamente sostitutivo della tabella 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il testo del provvedimento, ora approvato in linea di principio, sarà trasmesso alle Commissioni I e V per i prescritti pareri.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO